



## TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile – Fallimentare

Il Giudice Designato, dott.ssa Vittoria Nosengo ,  
letto il ricorso con il quale in proprio, e quale legale  
rappresentante e socia illimitatamente responsabile della società

ha formulato domanda di **liquidazione del  
patrimonio**, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012 ;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito;

rilevato che la società , società inattiva, da oltre  
due anni, non risulta avere requisiti dimensionali richiesti dalla Legge  
fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali, così come  
verificato dal facente funzione O.C.C. dott.ssa Simona Perrero ( cfr. pg. n. 2  
della Relazione in atti ) e che, pertanto, alla medesima risultano applicabili le  
procedure di cui alla L. n. 3 /2012 ;

rilevato che la s.a.s. si trova in una situazione di  
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 L. n. 3 /2012 così , come verificato  
dal facente funzione O.C.C. dott.ssa Simona Perrero ( cfr. pg. n. 2 della  
Relazione in atti ) ;

rilevato che la signora si trova in situazione di sovraindebitamento ai  
sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 in quanto socia illimitatamente  
responsabile delle obbligazioni assunte dalla s.a.s.

C. e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della  
citata legge;

rivelato che parte ricorrente ha depositato la documentazione  
richiesta dagli artt. 9, commi 2 e 3, e 14, comma 3, della legge n. 3/2012;  
preso atto che il professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestori  
della crisi nell'ambito della procedura richiesta dalla ricorrente, dott. Simona  
Perrero, verificata la completezza della documentazione depositata con la  
domanda e l'attendibilità dei dati forniti , ha concluso positivamente la propria  
relazione

4

rilevato che il suddetto professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;

rilevato che il piano di liquidazione prevede la cessione, in favore dei creditori, dell'immobile sito in ( ) di proprietà per i 9/10 della ricorrente tramite procedura competitiva e seguendo la normativa prevista per le procedure esecutive immobiliari o mediante cessione dell'intero immobile, previo accordo con la comproprietaria " *eredità giacente*

) ", procedura aperta presso il Tribunale di ) e dei diritti di credito esistenti ad eccezione dell'autovettura Citroen Berlingo targata ) immatricolata da oltre dieci anni ed utilizzata per gli spostamenti di lavoro tra i vari centri sportivi presso i quali presta la sua attività la signora ) , istruttrice di nuoto ;

ritenuto congruo, alla luce degli elementi offerti e di quanto rilevato a pg. n. 7 del ricorso ed alle pg.nn 26 e 27 della Relazione, definire il limite di quanto occorre al mantenimento della ricorrente ) nella misura dalla medesima indicata di euro 7.800,00 annui ;

rilevato che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 bis della L. n. 3 /2012 il decreto di 'apertura della liquidazione del patrimonio della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili

ritenuto che il Liquidatore di seguito nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;

ritenuto che, in difetto di una fase di omologazione nel presente procedimento, il riferimento al " *provvedimento di omologazione* " contenuto nell'art. 14 *quinques*, comma 2, lett b ) , debba intendersi riferito, invece, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *nonies* , comma 5 , L. n. 3 / 2012 ( cfr., sul punto, Trib. Cuneo decreto 3.7.2017 reso nel procedimento n. 4/2017 R.G.)

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione dei beni della  
& C. e di \_\_\_\_\_, in proprio, e quale socia accomandataria della  
s.a.s. \_\_\_\_\_ ex art. 14 ter e s.s. L. n. 3 /2012 ad  
eccezione dell'autovettura \_\_\_\_\_ targata

**nomina**

liquidatore la **dott.ssa Simona Perrero** con studio Torino, con l'incarico di  
svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* legge n. 3/12;

**dispone**

che, sino alla definitività del decreto di chiusura della procedura ex art. 14  
nonies, comma 5, L. n. 3 /2012, non possano essere iniziate o proseguite, a  
pena di nullità, azioni cautelari o azioni esecutive, né acquistati diritti di  
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi  
titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone**

che il ricorso per l'ammissione alla procedura ed il presente decreto siano  
annotati nel Registro delle Imprese nonché pubblicati, a cura del Liquidatore,  
sul sito internet del Tribunale di Torino e trasmessi ai creditori indicati nella  
domanda;

**ordina**

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio  
oggetto della liquidazione ad eccezione dell'autovettura  
targata \_\_\_\_\_

**dispone**

che la ricorrente possa trattenere i proventi dell'attività lavorativa percepiti  
nella misura di euro 7.800,00 annui

**ordina**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del  
Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).  
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al Liquidatore e per  
l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Torino li 3 febbraio 2022

Il Giudice  
(Dr.ssa Vittoria Nosengo)

